



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

Prot. 3403 /II Area EE.LL

Napoli, 16 gennaio 2014

Al Sig. Presidente dell'Amministrazione
Provinciale di

NAPOLI

Ai Sigg. Sindaci, Commissioni
Straordinarie e Commissari straordinari
dei Comuni della Provincia di Napoli

LORO SEDI

OGGETTO: Mobilità volontaria ex art.30 del Dlgs 165/2001. Circolare

Il segretario generale di un Comune di questa Provincia ha richiesto al Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale della Finanza Locale- chiarimenti, a seguito di una procedura di mobilità volontaria, sulla legittimità dell'adeguamento del trattamento economico previsto dall'ente a quello in godimento presso l'ente di provenienza, mediante l'attribuzione di un assegno ad personam, tenendo conto che nel bando di mobilità non era prevista la possibilità dell'attribuzione del summenzionato assegno.

Il citato segretario ha, infatti, rappresentato che a seguito dell'espletamento di una procedura di mobilità esterna ex art 30 del Dlgs 165/2001 per la copertura dei posti di istruttore direttivo categoria D e di istruttore tecnico categoria. C, cui potevano partecipare anche dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art 1, comma 2 del citato decreto legislativo, sono risultati idonei due dipendenti provenienti dal Consorzio Unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta. Detti dipendenti sono stati inquadrati nelle cennate categorie, in applicazione del CCNL Regioni- autonomie locali, con corresponsione del relativo trattamento economico.

I predetti dipendenti, successivamente alla stipulazione del contratto di lavoro, hanno chiesto l'adeguamento dell'attuale retribuzione a quella in godimento presso l'ente di provenienza.

Il Ministero ha fornito indicazioni in relazione alla su indicata problematica rammentando, in via preliminare, che i consorzi fra enti locali rientrano tra le pubbliche amministrazioni di cui al citato art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001.

Ciò posto, il citato Dicastero ha fatto presente che la dichiarazione congiunta n. 24 allegata al CCNL del 22.1.2014, afferma che, ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito per mobilità volontaria, ai sensi del summenzionato art. 30, possono trovare applicazione i medesimi criteri previsti dal titolo II del CCNL 5.10.2001,

entilocali.prefna@pec.interno.it



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

ed in particolare dall'art. 28, per i casi di mobilità connessi a trasferimenti di deleghe e funzioni e competenze statali al sistema delle autonomie locali.

Il Ministero ha evidenziato che, secondo quanto sostenuto dall'Aran con nota n. 25023/2012 in una fattispecie analoga, l'ente in caso di mobilità, anche volontaria, deve procedere alla determinazione del trattamento economico complessivo annuo effettivamente in godimento del dipendente presso l'ente di provenienza attraverso la sommatoria dei seguenti emolumenti considerati su base annua: retribuzione tabellare; indennità integrativa speciale; eventuale RIA in godimento; eventuale progressione economica o istituto analogo; eventuale indennità di amministrazione; importo della 13A mensilità secondo le voci retributive utili, secondo l'ordinamento di provenienza.

Successivamente, l'ente deve definire il trattamento annuo spettante al dipendente a seguito dell'inquadramento presso l'ente locale sulla base delle previsioni contenute nel vigente CCNL, tenendo conto delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare iniziale di categoria comprensiva dell'indennità integrativa speciale; importo della 13A mensilità sulla base delle voci a tal fine utili; indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL 22.1.2004.

Il Ministero ha inoltre osservato, che ai sensi del comma 7 del citato art. 28 in sede di contrattazione decentrata l'ente può stabilire di collocare il personale trasferito in una posizione di sviluppo economico superiore, rispetto a quella derivante dall'inquadramento, sino a concorrenza del valore annuo della ex indennità di amministrazione in godimento presso l'ente di provenienza.

Nel caso in cui dal raffronto degli importi economici complessivi operato come sopra detto, risulti che il dipendente godeva di un maggior trattamento economico annuo presso l'amministrazione di appartenenza, l'importo corrispondente alla differenza tra i due valori complessivi viene conservata al dipendente stesso, a titolo di retribuzione individuale di anzianità secondo quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 28, tale importo viene diviso ed erogato per 13 mensilità.

Pertanto, alla luce dei principi illustrati il citato Dicastero ha manifestato l'avviso che, anche il richiamo operato dalla sopracitata dichiarazione congiunta alla corresponsione di un assegno ad personam non riassorbibile deve essere correttamente inteso, secondo quanto ritenuto dall'ARAN, come rivolto alla predetta RIA.

Si è ritenuto opportuno estendere alle SS.LL le considerazioni su formulate per il generale interesse che gli orientamenti espressi rivestono.

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto
(Dott.ssa G.Via)